



Consiglio di Stato

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO**

LUIGI MARUOTTI



Palazzo Spada, 3 febbraio 2025

SOMMARIO

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA 7

DATI STATISTICI37

Signor Presidente della Repubblica,
personalmente e a nome di tutta la Giustizia amministrativa, La ringrazio per l'onore che ha voluto renderci con la Sua presenza.

Ringrazio le Autorità civili, militari e religiose, il Presidente ed i Giudici della Corte Costituzionale, i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, le Colleghe ed i Colleghi di questa e delle altre magistrature, gli esponenti del mondo accademico, gli Avvocati dello Stato, gli Avvocati degli enti pubblici e del libero Foro, il personale tutto della Giustizia amministrativa e tutti coloro che stanno partecipando anche a distanza.

In ogni cerimonia di inaugurazione di un anno giudiziario si formulano bilanci e si espongono progettualità.

Oggi vorrei anche condividere alcune riflessioni che hanno ad oggetto il principio di legalità e della centralità che ha la Giustizia amministrativa per il suo rispetto.

Il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali hanno la funzione di dare piena tutela alle posizioni giuridiche soggettive, come disposto dagli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione.

Negli Stati assoluti non era possibile avere tutela giurisdizionale contro gli atti del potere esecutivo, poiché tutti i poteri facevano capo alla stessa persona del Re.

Neppure l'affermazione del principio della divisione dei poteri rese sindacabili da parte dei giudici gli atti della pubblica Amministrazione.

Un primo passo per l'affermazione del principio di legalità vi è stato con la legge di unificazione nazionale del 1865, all'allegato E, che ha attribuito al giudice civile il potere – che ancora sussiste – di disapplicare gli atti amministrativi lesivi dei diritti soggettivi.

In seguito, la legge del 1889 ha istituito la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, attribuendo per la prima volta ad un giudice, diverso da quello civile, il potere di annullare gli atti autoritativi illegittimi, espressivi di un potere pubblico.

In questo quadro, consolidatosi con le regole costituzionali, il giudice amministrativo è divenuto il giudice naturale dell'esercizio del potere pubblico: ogni volta che l'Amministrazione esercita un potere ed emana un atto autoritativo, il suo destinatario è titolare di un interesse legittimo e può chiedere al giudice amministrativo di annullare l'atto illegittimo.

Al giudice amministrativo può ricorrere anche chi sia stato leso in un suo interesse legittimo fondamentale, quando l'Amministrazione, esercitando il suo potere, abbia inciso sulle libertà individuali, come ad esempio è avvenuto quando sono stati emanati provvedimenti per affrontare l'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 o vengono emanati provvedimenti che vietano di accedere a determinati luoghi, come nei casi dei cd d.a.s.p.o.

Come Lei, signor Presidente, ha affermato, quando ha ricevuto i vincitori dei concorsi a consigliere di Stato e a referendario dei Tribunali amministrativi regionali, lo sviluppo della Giustizia amministrativa ha segnato un progressivo rafforzamento della democrazia, con la sottoposizione in maniera sempre più penetrante del potere pubblico al controllo di legittimità del giudice amministrativo.

Nell'ultimo quarto di secolo vi è stato un notevole aumento delle materie devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, nelle quali il giudice amministrativo conosce non soltanto degli interessi legittimi, ma anche dei diritti soggettivi.

Il codice del processo amministrativo, entrato in vigore nel 2010, ha razionalizzato il sistema della Giustizia amministrativa e consente di dare piena tutela – anche in

sede cautelare - alle posizioni giuridiche soggettive sottoposte al giudice amministrativo.

Nell'esercizio di una così rilevante funzione, i giudici amministrativi debbono sempre essere consapevoli dei riflessi che hanno le loro pronunce sulle posizioni giuridiche soggettive coinvolte, sui rapporti sociali ed economici, sulle dinamiche delle Istituzioni ed anche sul benessere della collettività, dando prova di grande equilibrio nell'applicazione della legge.

Il principio di legalità che fa da filo conduttore delle mie riflessioni non è quello di matrice ottocentesca, posto a base degli albori dello Stato di diritto, ma è il perno dell'intera attività del moderno giudice amministrativo, al quale è chiesto di indicare la via da seguire e di essere uno strumento di mediazione, di pace sociale e di progresso.

Il principio di legalità nella sua attuale accezione costituisce il supporto giuridico dei poteri del giudice amministrativo.

La legge costituisce la legittimazione giuridica, oltre che sociale, dei poteri del giudice amministrativo ed allo stesso tempo però determina anche i limiti esterni delle sue funzioni giurisdizionali, precisando i confini entro i

quali deve esercitare i suoi poteri, quale garante delle interazioni fra gli individui, le Amministrazioni e le imprese.

Il principio formulato dall'articolo 101 della Costituzione, per il quale *‘i giudici sono soggetti soltanto alla legge’*, evidenzia che anche i giudici – soprattutto i giudici – sono soggetti al primato della legge e devono dare l'esempio nel rispettarla.

Le sue pronunce risultano maggiormente autorevoli, quanto più il giudice amministrativo, nell'esercizio delle sue funzioni e anche nella vita privata, risulta rispettoso della legge e coerente con i valori espressi dalla Costituzione.

L'articolo 24 della Costituzione dispone che *‘tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi’*: *‘tutti’* hanno titolo a sentirsi i *‘giudici del giudice’*, nel senso che si aspettano di essere giudicati da chi dà l'esempio del rispetto delle regole.

Il prestigio del giudice, anche di quello amministrativo, non è e non può essere direttamente proporzionale al consenso che può suscitare una sua pronuncia, ma deriva dal costante rispetto del proprio ruolo, conseguente alla consapevolezza dell'importanza della propria funzione al servizio della collettività.

L'articolo 54 della Costituzione impone a coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche, e dunque anche ai giudici, il dovere di adempierle con disciplina ed onore.

I doveri sono il collante delle democrazie: la loro violazione e la mancanza di etica pubblica indeboliscono le comunità.

Stiamo vivendo anni di straordinaria complessità sia in ambito nazionale, che internazionale: superata la fase critica della pandemia, restano le guerre che interessano anche i confini dell'Europa, i mutamenti climatici, le crisi finanziarie, le problematiche giovanili e di genere.

In termini più generali, si assiste ad una rapida e radicale evoluzione della società.

Tale evoluzione impone ai titolari delle funzioni pubbliche un ritmo egualmente accelerato per comprendere le questioni e individuare le relative soluzioni.

Signor Presidente della Repubblica, nel suo toccante messaggio augurale di fine anno, Lei non ha esitato a qualificare come «allarmante» la «portata divisiva» di tali complessità.

È inevitabile, infatti, che le difficoltà generino squilibri, differenze e contraddizioni.

Occorre supportare una più incisiva attività di mediazione dei corpi intermedi, ovvero di quelle aggregazioni sociali che possono fare da tramite tra le Amministrazioni e gli individui, per incrementare visioni solidaristiche.

La nostra Costituzione vuole evitare che il singolo si senta solo.

È indispensabile che tutti i titolari di funzioni pubbliche si facciano carico di tali complessità: ognuno deve fare la sua parte e deve individuare soluzioni in base alla propria competenza, in maniera chiara e comprensibile.

La chiarezza del linguaggio, ad ogni livello, è un valore.

Quanto più complesso è il contesto, tanto maggiore è l'impegno richiesto alle Istituzioni nell'individuare i rimedi, nel pianificare gli interventi di sostegno all'economia, nel garantire che i livelli delle prestazioni abbiano standard minimi per tutti.

La mediazione dei conflitti riguarda non solo la fase di elaborazione delle regole, ma anche quella della loro applicazione, che fa davvero attuare il principio di uguaglianza.

Affinché gli individui siano consapevoli dei loro diritti e dei loro interessi legittimi, e li possano concretamente esercitare, occorre innanzi tutto un lineare e semplice quadro normativo, che lasci pochi spazi all'interpretazione.

Uno dei compiti del diritto pubblico è quello di consentire che tutti possano avvalersi delle prestazioni previste dalla legge, anche se per ragioni sociali o culturali non sono in grado di conoscerle.

La fruizione delle prestazioni previste dalla legge pone rimedio agli squilibri e fa sentire il senso della socialità, quale valore intrinseco del sentirsi parte di una collettività.

Penso al mondo della scuola ed alla tutela dei disabili, i cui diritti ed interessi legittimi talvolta non hanno soddisfazione o per la complessità del quadro normativo – da tempo segnalata dal Consiglio di Stato – o per la complessità dei procedimenti, rimessi alle articolate competenze di distinte autorità, con il rischio di disperdere o di non utilizzare al meglio le risorse economiche esistenti.

Al diritto amministrativo si chiede un pronto e costante riallineamento all'evoluzione economico-sociale, con un metodo interdisciplinare che ponga anche ordine tra le fonti del diritto, in un sistema divenuto complesso, perché multilivello e reticolare.

La chiarezza del quadro normativo è fondamentale affinché a ciascuno sia dato il suo.

Il compito del legislatore, vero artefice del diritto pubblico, è mettere le pubbliche Amministrazioni in con-

dizione di attuare le sue indicazioni in materia di politica economica, sociale, culturale, nell'ottica del superamento delle diseguaglianze e della promozione dello 'sviluppo', complessivamente inteso.

Il compito delle pubbliche Amministrazioni è sfruttare il potenziale delle riforme, e dunque della legge, cogliendone gli spunti innovativi, in un'ottica di efficienza e funzionalità.

Il compito del giudice amministrativo è rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge ed agevolare lo svolgimento dell'attività amministrativa, chiarendo il quadro normativo, annullando gli atti illegittimi ed orientando l'azione delle Amministrazioni, a tutela delle posizioni giuridiche soggettive.

L'efficacia dei servizi d'interesse generale, la tempestiva erogazione delle misure di sostegno, la capacità di dare risposte ai bisogni delle famiglie e l'adequazione delle politiche d'investimento sono ineludibili fattori di ulteriore legittimazione delle istituzioni democratiche.

La maggiore chiarezza del sistema normativo non solo contribuisce a dare concreta attuazione al principio di uguaglianza, ma consente anche di superare la 'paura della firma', che talvolta ritarda i tempi dei procedimenti amministrativi o ne impedisce la conclusione.

La qualità della regolazione incide sulla crescita economica di un Paese e, nel dare certezza agli operatori, costituisce un valore aggiunto di qualsiasi normativa.

In questo ambito credo sia importante ricordare il ruolo attribuito al Consiglio di Stato, il cui compito più risalente sul piano storico è quello consultivo.

Sin dalla sua istituzione, il Consiglio di Stato ha sempre collaborato con il Parlamento ed il Governo, affinché vi fossero riforme anche di sistema, basate sulle esigenze della razionalizzazione e della semplificazione.

Anche per questo, l'articolo 100 della Costituzione dispone che il Consiglio di Stato svolga funzioni consultive, le quali – quando si tratta di progetti di riforma del quadro normativo – possono contribuire a trovare le più idonee soluzioni linguistiche e tecniche, ferme restando le scelte politiche del Parlamento e del Governo.

In questa sede, rappresento la disponibilità del Consiglio di Stato a dare ancora il proprio contributo affinché, nei più diversi settori del diritto pubblico, si ponga rimedio a quella che è stata definita come inflazione o ipertrofia normativa.

Come affermava Montesquieu, *Le leggi inutili indeboliscono quelle necessarie*.

Vi sono settori nei quali la quantità delle disposizioni normative e il loro collocarsi nei più diversi ambiti di materia fanno sentire forte l'esigenza di sistemazione in un codice, o in un testo unico, o in una legge organica.

Le criticità evidenziate dall'esperienza non si superano necessariamente con una ulteriore regolazione.

Prenderei come esempio di buona riuscita di questa collaborazione, attuata in passato tra le Istituzioni, la disciplina sulle espropriazioni per pubblica utilità, caratterizzata a suo tempo dalla emanazione di una legge fondamentale del 1865, poi modificata da centinaia di leggi successive, sino a quando è stato emanato nel 2001 un testo unico di poche decine di articoli, elaborato dal Consiglio di Stato su incarico del Governo.

In tema di espropriazioni per pubblica utilità la riforma organica ha ridotto sensibilmente la successiva necessità di legiferare, se non per minimi affinamenti.

Tutti gli operatori – gli amministratori, gli avvocati ed i giudici – si muovono in un quadro di assoluta stabilità della normativa e della relativa giurisprudenza, con evidenti vantaggi in termini di certezza del diritto, di parità di trattamento e di rapidità dell'azione amministrativa.

Allo stesso modo, si potrebbe procedere in altri settori, caratterizzati da profili di natura tecnica, che non comportino scelte politiche, rimesse agli altri organi dello Stato.

Vi sono settori, ad esempio quelli sulla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, in tema di diniego di permessi di soggiorno o di ritiro di porti d'armi, per i quali si potrebbe valutare anche di consentire la proposizione di rimedi amministrativi prima della proponibilità di ricorsi giurisdizionali, attribuendo alla stessa Amministrazione la possibilità di riesaminare la legittimità dei propri atti e riducendo il contenzioso giurisdizionale, con soluzioni che non incidano sull'esigenza di effettività della tutela delle posizioni soggettive.

Altri settori, in cui concorrono i poteri dello Stato e quelli delle Regioni, da tempo attendono una razionalizzazione, come ad esempio la materia urbanistica e quella ambientale.

Il contesto nel quale sono nate le legislazioni di settore è radicalmente cambiato.

Vi sono state nel tempo molteplici riforme, che devono essere armonizzate con la legislazione precedente, sia sotto i profili tecnici che in quelli linguistici.

La giurisprudenza ha già elaborato alcuni principi in tema di semplificazione e di liberalizzazione e fornisce un bagaglio culturale e di conoscenza, di cui si può tenere conto.

Vi è un altro settore nel quale è di sicuro particolarmente sentita l'esigenza di sistemazione.

Al momento della sua approvazione, la legge n. 241 del 1990 rappresentava una vera e propria rivoluzione copernicana.

Oggi però essa dà luogo a molteplici questioni interpretative circa i suoi rapporti con le successive leggi di settore che hanno introdotto le più diverse regole, ad esempio sui tempi entro i quali i procedimenti vanno conclusi.

Nell'epoca della globalizzazione, il tempo ha un rilievo decisivo per l'elaborazione, la fattibilità e la convenienza sia delle scelte amministrative, che di quelle imprenditoriali.

Il legislatore ha di recente previsto alcuni istituti non riconducibili alle tradizionali categorie del diritto pubblico.

Mi riferisco a quelli che gli addetti ai lavori definiscono 'inefficacia delle decisioni tardive' e 'certificazione del silenzio', che soddisfano l'interesse del richiedente per il solo decorso del tempo.

È comunque auspicabile che l'Amministrazione provveda tempestivamente, qualora siano coinvolti interessi di rango costituzionale, come nella materia paesaggistica o in quella ambientale.

La legge dovrebbe disciplinare anche i rimedi di tutela spettanti a chi sia lesa dalle condotte consentite dal silenzio dell'Amministrazione.

In ogni caso, una riforma organica sul rilievo del decorso del tempo avrebbe una positiva incidenza sui tempi decisionali e ridurrebbe il numero delle controversie.

Non a caso, tra gli interventi contemplati nel P.N.R.R., la riforma della pubblica Amministrazione è stata considerata una preconditione per il rilancio del tessuto produttivo, in termini di semplificazione, di innovazione tecnologica e di capacità di realizzazione degli interventi.

Un nuovo intervento pubblico dello Stato è la migliore risposta alla crescente domanda di un sistema amministrativo agile e capace, essenziale per costruire un futuro sostenibile.

Tutto ciò deve tenere conto anche delle complessità dovute all'impatto del diritto europeo sulle fonti del diritto nazionale, nonché alle più recenti modalità di ge-

stione dell'attività amministrativa, diverse da quelle tradizionali.

Quanto alle fonti del diritto, è ancora in corso l'elaborazione di un sistema ricostruttivo del rapporto intercorrente tra le regole nazionali e quelle europee, che hanno una rilevanza non inferiore a quella della legge nazionale.

Il sistema è peculiare per ogni Stato dell'Unione Europea e comporta l'esigenza di affrontare le nuove questioni che si pongono in tema di individuazione della regola applicabile e di interpretazione della sua specifica portata.

Il nostro ordinamento – basato su un rapporto piramidale tra la Costituzione, le leggi ed i regolamenti – è costantemente integrato dalle fonti del diritto richiamate dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per il quale rilevano i *'vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali'*.

In questo quadro, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – ed anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo - devono essere considerate come 'fonti del diritto', pur se in una accezione diversa da quella classica, in quanto affermano regole rilevanti per l'ordinamento nazionale, per le Amministrazioni e per i giudici.

Inevitabilmente, sono divenuti complessi tutti i casi in cui il giudice ritenga che una legge nazionale contrasti con una regola della Unione Europea o abbia dubbi sulla sua compatibilità.

Qualora ravvisi il contrasto della legge con le regole europee, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione, il giudice dovrebbe applicarla sino a quando la Corte Costituzionale ne pronunci l'incostituzionalità con un rilievo *erga omnes*, mentre non dovrebbe applicarla, qualora riten- ga prevalente l'articolo 11 della Costituzione.

Quindi, il giudice nazionale, anche il giudice amministrativo, si può trovare di fronte ad un bivio.

Seguire il metodo che definirei 'interno', e sollevare una questione di costituzionalità ritenendo nel frattempo applicabile la legge, oppure seguire il metodo 'europeo' e non applicare la legge contrastante col diritto europeo, potendo in alternativa sottoporre una questione pregiudiziale all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Vorrei sottolineare che le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come quelle della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quali peculiari fonti del diritto, sono inevitabilmente oggetto di interpretazione, sia da parte della pubblica Amministrazione che del giudice.

Inoltre, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea affermano che l'attività interpretativa dei giudici nazionali debba tenere conto anche degli orientamenti delle Corti supreme di tutti i Paesi dell'Unione.

Ad esempio in materia di appalti e di tutela dell'ambiente, l'interpretazione da dare alle direttive europee dipende anche dalla giurisprudenza delle Corti amministrative supreme degli altri Stati.

Ciò comporta che il giudice nazionale è tenuto a conoscere anche la giurisprudenza degli altri Paesi, potendo ravvisarsi la responsabilità dello Stato, qualora una sentenza del giudice di ultimo grado non abbia tenuto conto degli orientamenti delle altre Corti supreme.

Per tale ragione, questa Presidenza ha formulato una proposta all'interno dell'ACA-Europe, ovvero l'associazione delle Corti supreme amministrative dei 27 Stati membri dell'Unione Europea.

In occasione di un recente incontro a Versailles, ho infatti sollecitato la realizzazione di una banca dati, facilmente accessibile, composta dalle sentenze delle Corti supreme amministrative, che si sono pronunciate sulla portata delle disposizioni europee applicabili nel territorio di tutti gli Stati membri.

Oltre alla tematica delle fonti del diritto, ulteriori complessità derivano dalle più recenti riforme sull'attività amministrativa, quando la cura degli interessi pubblici si svolge con accordi conclusi tra le Amministrazioni ed i soggetti privati o è devoluta a soggetti privati investiti di pubbliche funzioni, come avviene nel settore degli appalti.

Il principio di legalità acquista sempre nuovi significati e la collettività si aspetta che il giudice amministrativo dia le migliori soluzioni per la ricostruzione del sistema e la composizione dei conflitti.

Poco fa ho rilevato come la legge, così come costituisce la legittimazione giuridica e sociale dei poteri del giudice amministrativo, ne determina anche i confini ed i limiti esterni.

Non può sottacersi che, quanto più complesso ed incerto è il dato normativo, tanto maggiore è il rischio che tramite l'interpretazione della legge siano elaborate regole 'innovative'.

Si pone la questione dei limiti entro i quali si può ammettere la giurisprudenza 'creativa' del giudice amministrativo, che rischia di essere l'elaborazione della sua visuale complessiva, conseguente ai valori da lui ritenuti prevalenti.

In tal modo, il dato testuale avrebbe un rilievo recessivo.

E' ben vero che la creatività del giudice amministrativo ha portato ad importanti perfezionamenti delle tutele, ma ciò ha riguardato le regole processuali, di per sé caratterizzate da un tecnicismo finalizzato a giungere a sentenze che diano ragione a chi ha ragione.

Molti istituti processuali sono stati elaborati dalla creatività del Consiglio di Stato: si pensi alle diverse tipologie delle ordinanze cautelari ed alla fase delle loro esecuzioni, ai poteri conformativi del giudice amministrativo, al giudizio d'ottemperanza, al commissario *ad acta*.

Tali sforzi interpretativi hanno rafforzato l'effettività della tutela giurisdizionale e sono stati più volte favorevolmente apprezzati dal legislatore il quale, anche con il vigente codice del processo amministrativo, ha disciplinato gli istituti elaborati dalla giurisprudenza ed ha enunciato, all'articolo 1, il principio di effettività della tutela giurisdizionale, consentendo al giudice di elaborare le tecniche più idonee a dare piena tutela giurisdizionale alle posizioni soggettive.

Ben diversa è la questione della elaborazione 'creativa' di regole sostanziali.

Spetta al legislatore la soluzione dei conflitti sociali, nel rispetto dei principi costituzionali e di quelli europei.

Il già citato articolo 101 della Costituzione induce a ritenere che la creatività possa esservi quando il giudice sia chiamato ad applicare una disposizione che si limiti a fissare un principio generale o, nella sua formulazione linguistica, risulti equivoca o vaga.

In ogni caso, il giudice deve interpretare la legge, per esplicitarne o attualizzarne il significato, attenendosi al suo dato letterale.

Come ha sottolineato una recente sentenza dell'Adunanza Plenaria, *‘il primario criterio di interpretazione della legge è quello letterale, disposto dall’art. 12 delle ‘disposizioni sulla legge in generale’, allegate al codice civile.*

La rilevanza del dato testuale della legge è desumibile anche dal già citato articolo 101 della Costituzione, il quale – nel prevedere che ‘i giudici sono soggetti soltanto alla legge’ – dispone il dovere del giudice di darne applicazione, salva le possibilità, consentite da altre disposizioni costituzionali, di emanare una ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale o di dare applicazione a prevalenti regole dell’Unione Europea.

Gli altri criteri di interpretazione rilevano solo quando risulti equivoca la formulazione linguistica dell’enunciato normativo e la disposizione presenti ambiguità e si presti a possibili differenti o alternative interpretazioni’.

Le regole ribadite dall'Adunanza Plenaria consentono di evitare il soggettivismo giudiziario quando il quadro normativo risulti complesso: l'interpretazione costituzionalmente orientata si giustifica quando il dato normativo risulti ambiguo o vago.

Molto utile risulta anche il confronto con le altre Corti supreme amministrative degli Stati membri dell'Unione Europea.

Nel corso del 2024, nell'ambito dell'attività dell'ACA-Europe, vi sono stati tre incontri multilaterali, che hanno consentito lo scambio di conoscenze e di esperienze.

Nell'incontro di Zagabria, si sono esaminati i rimedi che i singoli Stati prevedono, quando una sentenza di una Corte amministrativa suprema contrasta con una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea o della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Nell'incontro di Inari in Finlandia, il tema centrale ha riguardato le tecniche di tutela dei diritti fondamentali e si è riconosciuto come l'ordinamento italiano sia un importante modello di riferimento anche per la tutela degli interessi legittimi fondamentali, che è una situazione soggettiva tipica dell'ordinamento italiano, ma sta diventando in altri Paesi una categoria giuridica molto utile per la

ricostruzione sistematica dei rapporti logico-giuridici tra l'esercizio del potere pubblico e le posizioni individuali.

Nel già citato incontro di Versailles, si è discusso dei sistemi di reclutamento e dell'etica dei giudici delle Corti supreme amministrative e dei Consigli di Stato.

Specifiche aree tematiche sono state trattate in costruttivi incontri bilaterali con la Presidenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sui presupposti per il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato, e anche con il Consiglio di Stato francese, la Corte suprema amministrativa della Polonia, e magistrati amministrativi di altri Paesi, come l'Armenia, il Brasile, la Cina e l'Egitto.

Vi sono stati, inoltre, importanti dialoghi con le altre Corti nazionali, con la magistratura ordinaria e con quella contabile.

In particolare, è proseguito il confronto con la Corte Suprema di Cassazione sulle questioni di giurisdizione in tema di accordi, comunque denominati, tra pubbliche Amministrazioni e tra le Amministrazioni e i soggetti privati, con l'affermazione di importanti principi, che sicuramente potranno essere valutati dalla giurisprudenza.

Nel corso del 2024, con varie iniziative, tra cui un partecipato convegno tenutosi in quest'Aula, si è celebra-

to il cinquantesimo anniversario dell'inizio dell'attività dei Tribunali amministrativi regionali.

La loro istituzione ha dato concreta attuazione al principio autonomista affermato dall'art. 5 della Costituzione e, in coerenza con l'art. 125, ha consolidato l'ordinamento repubblicano ed ha completato il sistema della Giustizia amministrativa, attuando compiutamente i principi sulla piena tutela delle posizioni giuridiche.

Lo stato giuridico dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è disciplinato da una legge risalente al 1982 e si sente quindi l'esigenza, all'interno della Giustizia amministrativa, di una modifica che renda più attuali e rispondenti alle esigenze contemporanee le disposizioni in essa contenute.

Nel corso del 2024 sono proseguiti i confronti tra le associazioni dei magistrati amministrativi, che spero possano portare a conclusioni largamente condivise.

La diversità di accesso e le differenti funzioni attribuite dalla Costituzione ai magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali devono costituire occasioni di confronto e non di divisione.

La divisione indebolisce i magistrati amministrativi e le funzioni a loro attribuite dalla Costituzione.

E' necessario che le proposte di riforma non siano iniziative estemporanee, ma il frutto di dibattiti pur accesi, ma sempre leali.

Un ruolo importante in tal senso e in generale per il buon andamento della Giustizia amministrativa è ricoperto dal Consiglio di Presidenza, che, rappresentando le varie componenti dei magistrati amministrativi e la società civile, svolge una fondamentale funzione di equilibrio, esercitando i delicati compiti, propri dell'organo di autogoverno.

Per il particolare impegno e in considerazione della loro utilità, vanno segnalate le attività dell'Ufficio Studi e dell'Ufficio del Massimario, che anche nel corso del 2024 hanno contribuito alla formazione, all'aggiornamento e al supporto del personale di magistratura.

Circa l'organizzazione degli Uffici, prosegue l'impegno già segnalato nelle precedenti relazioni, volto a razionalizzare la spesa.

Sono gestiti dai dirigenti degli Uffici gli appalti per la fornitura di beni e di servizi e sono in corso le necessarie attività per ridurre gli oneri per le locazioni passive, con il programmato acquisto degli edifici ove attualmente sono ubicate le sedi di alcuni Tribunali amministrativi regionali, e per la rifunzionalizzazione e la manutenzione di altre sedi.

E' inoltre in corso l'attività volta al potenziamento degli organici e alla valorizzazione dell'ufficio del processo, anche in attuazione di una recente legge, che consentirà la stabilizzazione del personale assunto a termine, con il contestuale incremento della dotazione organica.

In tema di innovazione digitale, nel corso del 2024 vi sono stati ulteriori sviluppi, con un complesso di attività che hanno comportato l'avvio di una nuova fase evolutiva nel percorso sinora compiuto con l'introduzione del processo amministrativo telematico (PAT).

E' stata realizzata la 'piattaforma di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale', che colloca la Giustizia amministrativa in una posizione di avanguardia a livello internazionale.

Il relativo impegno – volto a incrementare la sicurezza e l'affidabilità dei dati - è stato recentemente riconosciuto con il conferimento del prestigioso premio “Agenda Digitale 2024”, organizzato annualmente dal Politecnico di Milano per il migliore progetto innovativo tra quelli proposti dalle Amministrazioni centrali.

La realizzazione della piattaforma ha consentito di storicizzare i dati del sistema informatico ed ha abilitato alla connessione di grandi quantità di informazioni aggiornate in tempo reale.

All'interno di tale piattaforma è stato anche realizzato il portale OpenGA, disponibile *online* sul sito istituzionale dal 10 dicembre 2024, che consente l'accesso gratuito ai dati di interesse generale sull'attività dell'Amministrazione.

Con riguardo alla necessità di ridurre i tempi della Giustizia amministrativa, nel 2024 sono stati consolidati e incrementati i risultati, grazie alla abnegazione dei magistrati e del personale amministrativo, nonché al supporto dei funzionari addetti all'Ufficio del processo.

I lusinghieri risultati sono dovuti anche alla piena attuazione del programma di smaltimento dell'arretrato, inserito tra gli obiettivi PNRR.

L'obiettivo è stato raggiunto con due anni di anticipo rispetto alla data fissata al 30 giugno 2026, grazie all'attività di tutte le componenti dell'Istituto: le Segreterie e gli uffici per il processo, il Segretariato Generale che ne ha curato il coordinamento per il Consiglio di Stato, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa che ne ha monitorato l'avanzamento, ma soprattutto ogni magistrato che si è impegnato nelle udienze.

Ringrazio tutti per l'elevata professionalità, il senso istituzionale e l'impegno.

Vi è stata dunque una ulteriore diminuzione delle pendenze rispetto al dicembre 2023.

Presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, tale diminuzione nel 2024 è stata pari al 17,9% poiché il numero delle cause pendenti alla fine del 2023 era pari a 13.634 e si è ridotto a 11.194 al 31 dicembre 2024, essendo stati definiti 12.160 ricorsi.

La riduzione dell'arretrato per i Tribunali Amministrativi Regionali è stata pari al 12,5%, poiché il numero delle cause pendenti alla fine del 2023 era pari a 99.292 e si è ridotto a 86.870 al 31 dicembre 2024, essendo stati definiti 65.659 ricorsi.

Considero questo risultato ancora più meritevole di apprezzamento, in considerazione dell'aumento dei ricorsi proposti nel 2024 rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda la riduzione del cd. arretrato storico, dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2019, nel 2024 il Consiglio di Stato ha ridotto le giacenze da 1.230 a 146 ricorsi ed i Tribunali amministrativi regionali da 17.016 a 4.133, con riduzione rispettivamente dell'88,1% e del 75,7%, rispetto all'anno precedente.

Nei processi in materia di appalti pubblici, nel 2024 la durata media di un giudizio è stata di 106 giorni in primo grado e di 151 giorni in appello.

Nelle altre materie i tempi dei giudizi sono stati in linea con la media europea.

Per quanto riguarda le più importanti pronunce del 2024, nell'impossibilità di esporre compiutamente in questa sede la giurisprudenza che ha avuto per oggetto le più diverse materie del diritto pubblico, mi limito a segnalarne solo alcune dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato:

- in materia processuale, la n. 4 sui casi di sospensione del giudizio amministrativo; la n. 8, sulla giurisdizione del giudice civile quando vi è l'opposizione del verificatore o del consulente tecnico d'ufficio alla liquidazione dei loro compensi; la n. 15, sulla legittimazione ad intervenire nel processo, anche quando l'Adunanza Plenaria si debba pronunciare su una questione di diritto nell'esercizio della sua funzione nomofilattica; la n. 16, sui casi nei quali il Consiglio di Stato può annullare con rinvio la sentenza del TAR, affinché si attui il principio del doppio grado del giudizio;

- in tema di appalti, la n. 7 e la n. 17, sull'esclusione di una impresa da una gara d'appalto per assenza del requisito della regolarità fiscale o per collegamento con società del medesimo gruppo partecipanti alla gara;

- in materia edilizia, la n. 1 sulla quantificazione delle sanzioni pecuniarie, in presenza di abusi edilizi, e la n. 14

sulla possibilità di ordinare la demolizione di edifici non ultimati quando siano stati realizzati in base ad un permesso poi decaduto.

Nel concludere, vorrei rivolgere il mio pensiero ai tanti studenti che ho ricevuto in quest'aula nell'ambito di una iniziativa che apre il Palazzo alle scuole per parlare di legalità e di arte.

E' motivo di riflessione ascoltare le loro domande, le loro aspirazioni e le grandi preoccupazioni per il futuro.

In ogni realtà e contesto sociale ho ritrovato gli stessi temi e per dare risposte ho costantemente richiamato i valori dell'impegno e della legalità, intesa come un importante strumento di realizzazione personale e presupposto necessario perché la società sia più sicura, più inclusiva e più giusta.

Ma ritengo sia molto importante l'impegno quotidiano di tutti i titolari di funzioni pubbliche, nel dare rassicurazioni alle nuove generazioni.

Come giudici amministrativi siamo consapevoli che dobbiamo continuare a dare il nostro costante contributo per non disperdere le conquiste raggiunte e per proiettarle nel futuro, attraverso quell'attività di modernizzazione necessaria per dare ai giovani speranze e certezze.

Con senso di responsabilità e tempestivamente, risponderemo ancora alle attese della comunità, ponendoci come sempre al servizio del Paese.

Signor Presidente della Repubblica, grato a Lei, quale garante della Costituzione e quale illuminante esempio come primo magistrato della Repubblica, concludo con questo impegno e dichiaro aperto l'anno giudiziario per il 2025.

Vi ringrazio per l'attenzione.

DATI STATISTICI

INDICE TABELLE STATISTICHE

Consiglio di Stato - Attività giurisdizionale

Prospetto riepilogativo - Anno 2024

Ricorsi pervenuti – Anni 2020 - 2024

Ricorsi definiti – Anni 2020 - 2024

Ricorsi pendenti – Anni 2020 - 2024

Prospetto riepilogativo dei ricorsi pendenti – Anno 2024

Tempi medi del giudizio cautelare – Anno 2024

Tempi medi del giudizio cautelare – Anni 2020 - 2024

Tempi medi Rito appalti – Anno 2024

Consiglio di Stato - Attività consultiva

Prospetto riepilogativo – Anno 2024

Affari pervenuti – Anni 2020 - 2024

Affari definiti – Anni 2020 – 2024

Affari pendenti – Anni 2020 – 2024

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia

Prospetto riepilogativo dell'attività giurisdizionale e consultiva – Anno 2024

Prospetto riepilogativo dei ricorsi pendenti dell'attività giurisdizionale – Anno 2024

Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto riepilogativo – Anno 2024

Ricorsi pervenuti – Anni 2020 - 2024

Ricorsi definiti – Anni 2020 - 2024

Ricorsi pendenti – Anni 2020 – 2024

Prospetto riepilogativo dei ricorsi pendenti – Anno 2024

**Sentenze brevi emesse in camera di consiglio e rinvii al merito
– I° e II° grado – Anno 2024**

**Prospetto riepilogativo dell'attività giurisdizionale – Anni
2020 - 2024**

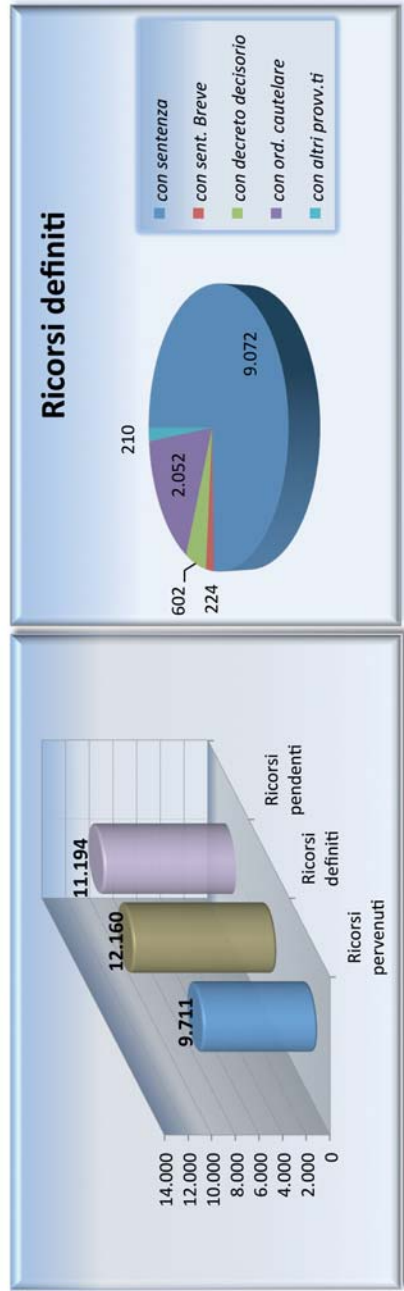
**Scomposizione percentuale dei ricorsi introitati nel 2024 per
macromaterie**

Consiglio di Stato

Prospetto riepilogativo - Attività Giurisdizionale
Anno 2024

Sezioni	Ricorsi definiti							Ricorsi pendenti al 31.12.2024
	Ricorsi pendenti al 31.12.2023	Ricorsi pervenuti *	con sentenza	con sent. Breve	con decreto decisorio	con ord. cautelare	con altri provv.ti	
2	3.243	1.807	1.257	51	71	301	18	1.698
3	1.866	1.975	1.416	52	78	540	90	2.176
4	2.828	1.383	1.342	53	138	180	29	1.742
5	1.744	1.246	1.726	7	144	285	23	2.185
6	2.528	1.088	1.696	24	71	126	22	1.939
7	1.416	2.205	1.623	37	100	620	28	2.408
Plenaria	9	7	12	-	-	-	-	12
Totale	13.634	9.711	9.072	224	602	2.052	210	11.194

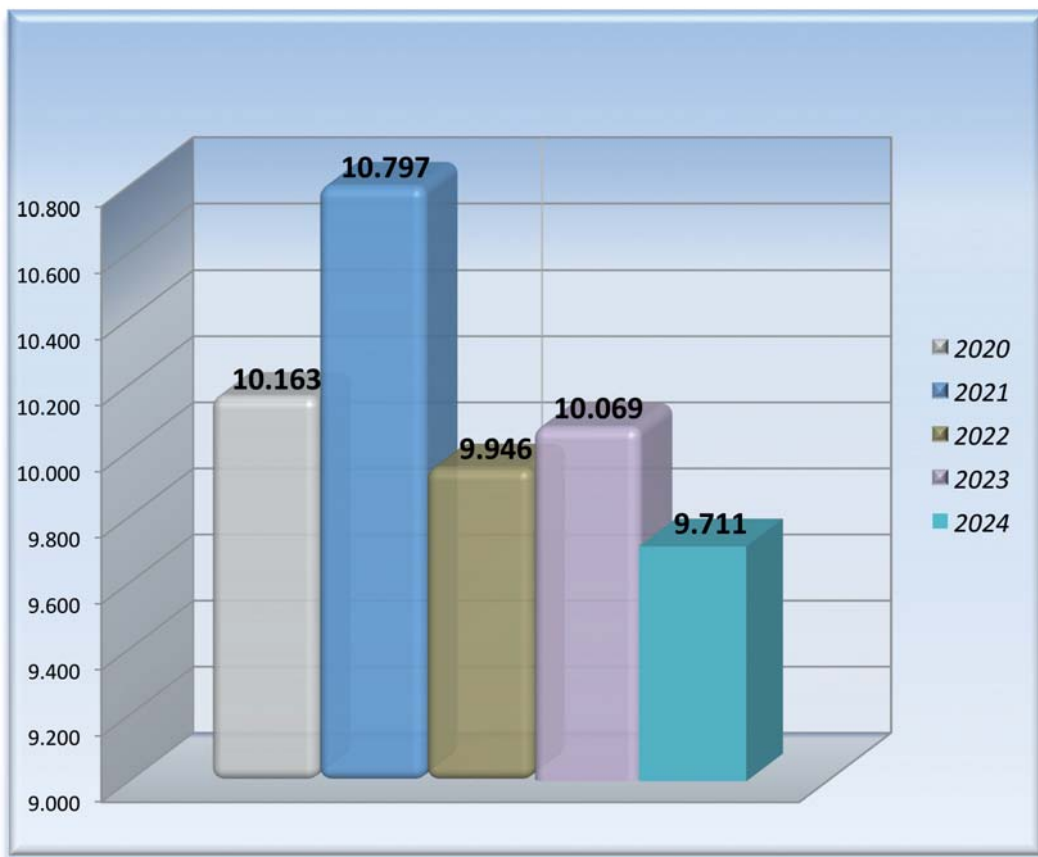
*Dal conteggio dei ricorsi pervenuti, sono stati esclusi i ricorsi annullati su istanza di parte (in quanto trattasi di doppi invii)



Consiglio di Stato

Prospetto riepilogativo - ricorsi pervenuti
Attività Giurisdizionale 2020/2024

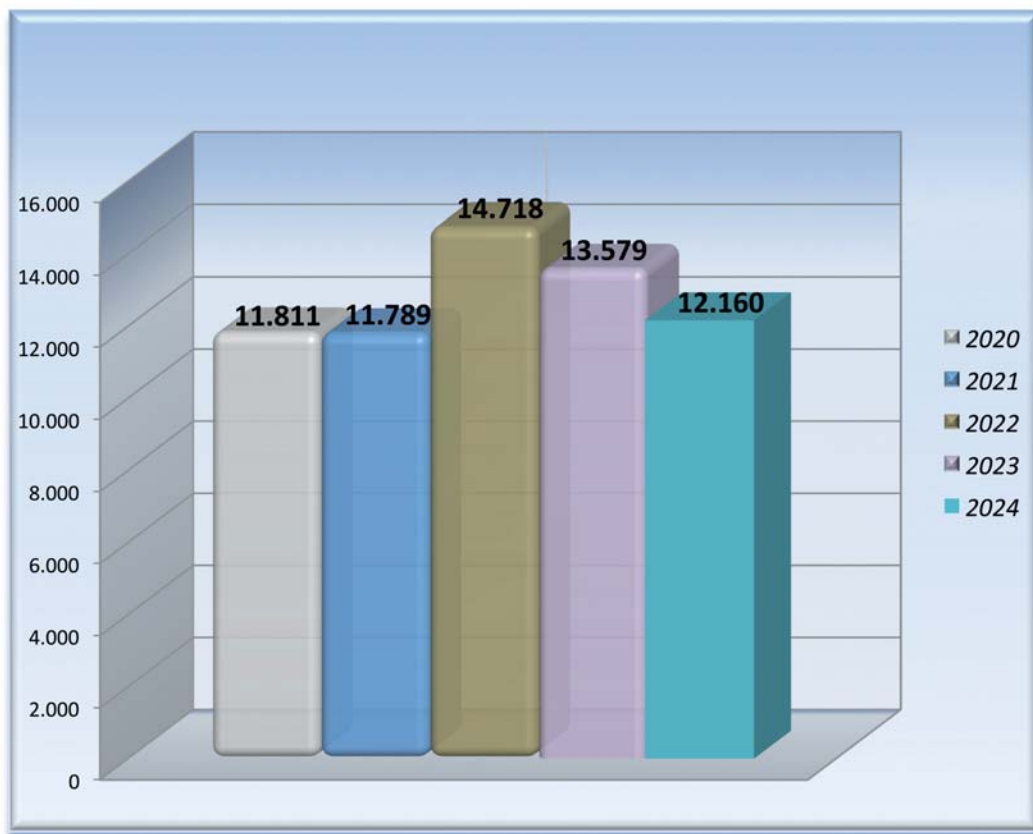
2020	2021	2022	2023	2024
10.163	10.797	9.946	10.069	9.711



Consiglio di Stato

Prospetto riepilogativo - ricorsi definiti
Attività Giurisdizionale 2020/2024

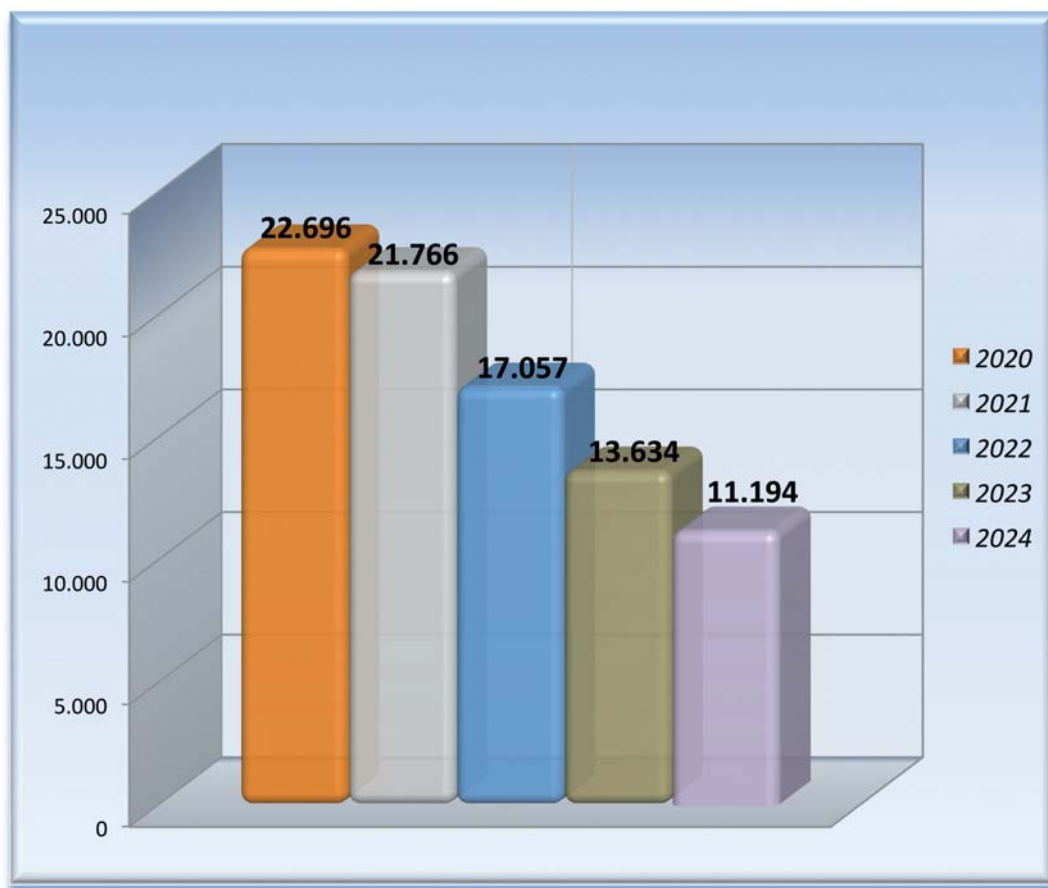
2020	2021	2022	2023	2024
11.811	11.789	14.718	13.579	12.160



Consiglio di Stato

Prospetto riepilogativo - ricorsi pendenti
Attività Giurisdizionale 2020/2024

2020	2021	2022	2023	2024
22.696	21.766	17.057	13.634	11.194



Consiglio di Stato

Prospetto Riepilogativo - Pendenti

Anno 2024									
Sezioni	Totale Pendenti (a)	Di cui				Con Esito			Pendenti netti*** (a-b-c-d-e-f)
		Appelli Avv. Ord. Cautelare * (b)	Con Esito Rinvio **(c)	Sospende Giudizio ** (d)	Cancella dal Ruolo ** (e)	Dichiara Interrotto ** (f)	Con Esito Interrotto ** (f)		
2	4.190	28	1	12	3	3	3		4.143
3	1.688	69	1	5	-	3	3		1.610
4	2.190	17	3	17	9	7	7		2.137
5	826	18	6	17	2	4	4		779
6	1.568	9	81	59	5	11	11		1.403
7	725	45	-	24	-	9	9		647
Plenaria	7	-	-	1	-	-	-		6
Totale	11194	186	92	135	19	37	37		10725

* Ricorsi esclusi in quanto non definiscono la causa nel merito.

** Ricorsi per i quali è stato disposto un rinvio (alla Corte di Giustizia dell'UE, alla Corte di Cassazione, alla Corte Costituzionale), una sospensione del giudizio,una interruzione o un'ultima discussione (udienza pubblica, udienza di smaltimento) con esito cancellato dal ruolo.

*** Pendenti calcolati al netto dei valori delle colonne b,c, d,e, f

GIUDIZIO CAUTELARE: TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE* - ANNO 2024

Tempo Medio Giudizio cautelare - Anno 2024		
SEDE	Tempo medio in gg.	
CDS	27	
CGARS	35	

Tempo Medio Giudizio Cautelare in materia di appalti- Anno 2024		
SEDE	Tempo medio in gg.	
CDS	23	
CGARS	36	

Tempo Medio Giudizio cautelare - Anno 2024		
SEDE	Tempo medio in gg.	
TAR ABRUZZO L'AQUILA	29	
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	31	
TAR BASILICATA POTENZA	32	
TAR CALABRIA CATANZARO	35	
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	29	
TAR CAMPANIA NAPOLI	33	
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	39	
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	27	
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	33	
TAR FRULLI-VENEZIA GIULIA TRIESTE	32	
TAR LAZIO LATINA - Sezione distrettuale	42	
TAR LAZIO ROMA	39	
TAR LIGURIA GENOVA	28	
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	35	
TAR LOMBARDIA MILANO	38	
TAR MARCHE ANCONA	30	
TAR MOLISE CAMPOBASSO	39	
TAR PIEMONTE TORINO	32	
TAR PUGLIA BARI	33	
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	33	
TAR SARDEGNA CAGLIARI	31	
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	36	
TAR SICILIA PALERMO	36	
TAR TOSCANA FIRENZE	29	
TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	29	
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	24	
TAR UMBRIA PERUGIA	33	
TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	33	
TAR VENETO VENEZIA	34	
Media 1° grado	35	

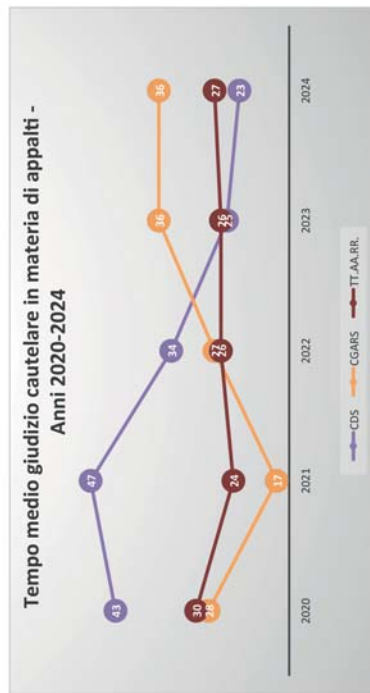
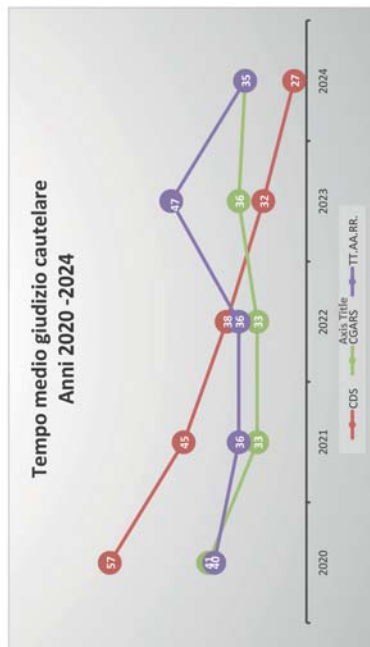
Tempo Medio Giudizio Cautelare in materia di appalti- Anno 2024		
SEDE	Tempo medio in gg.	
TAR ABRUZZO L'AQUILA	23	
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	33	
TAR BASILICATA POTENZA	24	
TAR CALABRIA CATANZARO	30	
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	21	
TAR CAMPANIA NAPOLI	28	
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	28	
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	19	
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	17	
TAR FRULLI-VENEZIA GIULIA TRIESTE	27	
TAR LAZIO LATINA - Sezione distrettuale	42	
TAR LAZIO ROMA	25	
TAR LIGURIA GENOVA	19	
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	26	
TAR LOMBARDIA MILANO	42	
TAR MARCHE ANCONA	21	
TAR MOLISE CAMPOBASSO	34	
TAR PIEMONTE TORINO	25	
TAR PUGLIA BARI	26	
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	29	
TAR SARDEGNA CAGLIARI	23	
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	21	
TAR SICILIA PALERMO	25	
TAR TOSCANA FIRENZE	17	
TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	16	
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	23	
TAR UMBRIA PERUGIA	19	
TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	32	
TAR VENETO VENEZIA	25	
Media 1° grado	27	

* TEMPO MEDIO CALCOLATO PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE LA DATA DI DEPOSITO DEL RICORSO

GIUDIZIO CAUTELARE: TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE* - ANNI 2020/2024

Tempo medio Giudizio Cautelare - Anni 2020 -2024					
Sede	2020	2021	2022	2023	2024
CDS	57	45	38	32	27
CGARS	41	33	33	36	35
TT.AA.RR.	40	36	36	47	35

Tempo medio giudizio cautelare in materia di appalti - Anni 2020 -2024					
SEDE	2020	2021	2022	2023	2024
CDS	43	47	34	25	23
CGARS	28	17	27	36	36
TT.AA.RR.	30	24	26	26	27



* TEMPO MEDIO CALCOLATO PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE LA DATA DI DEPOSITO DEL RICORSO

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE RITO APPALTI * - ANNO 2024

Tempo Medio Rito Appalti - Anno 2024	
SEDE	Tempo medio in gg.
CDS	151
CGARS	197

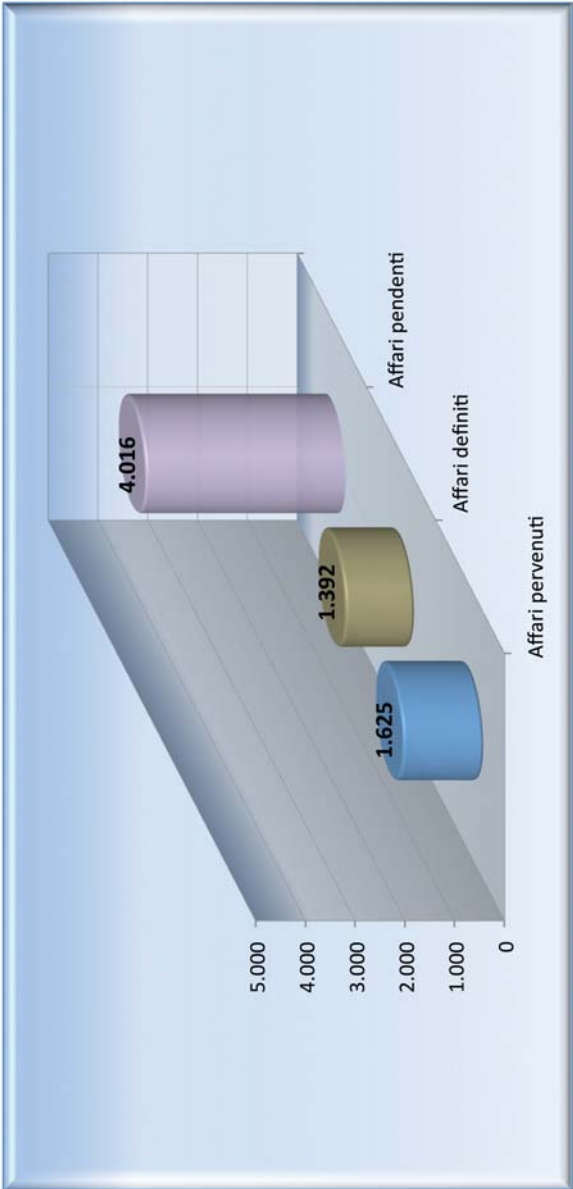
* TEMPO MEDIO CALCOLATO PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE LA DATA DI DEPOSITO DEL RICORSO

Tempo Medio Rito Appalti - Anno 2024	
SEDE	Tempo medio in gg.
TAR ABRUZZO L'AQUILA	89
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	150
TAR BASILICATA POTENZA	77
TAR CALABRIA CATANZARO	112
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	65
TAR CAMPANIA NAPOLI	126
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	101
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	137
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	108
TAR FRULLI-VENEZIA GIULIA TRIESTE	86
TAR LAZIO LATINA - Sezione staccata	138
TAR LAZIO ROMA	104
TAR LIGURIA GENOVA	92
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	142
TAR LOMBARDIA MILANO	137
TAR MARCHE ANCONA	91
TAR MOLISE CAMPOBASSO	73
TAR PIEMONTE TORINO	113
TAR PUGLIA BARI	110
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	101
TAR SARDEGNA CAGLIARI	93
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	98
TAR SICILIA PALERMO	86
TAR TOSCANA FIRENZE	91
TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	118
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	81
TAR UMBRIA PERUGIA	73
TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	87
TAR VENETO VENEZIA	108
Media 1° grado	106

Consiglio di Stato

Prospetto riepilogativo - Attività Consultiva
Anno 2024

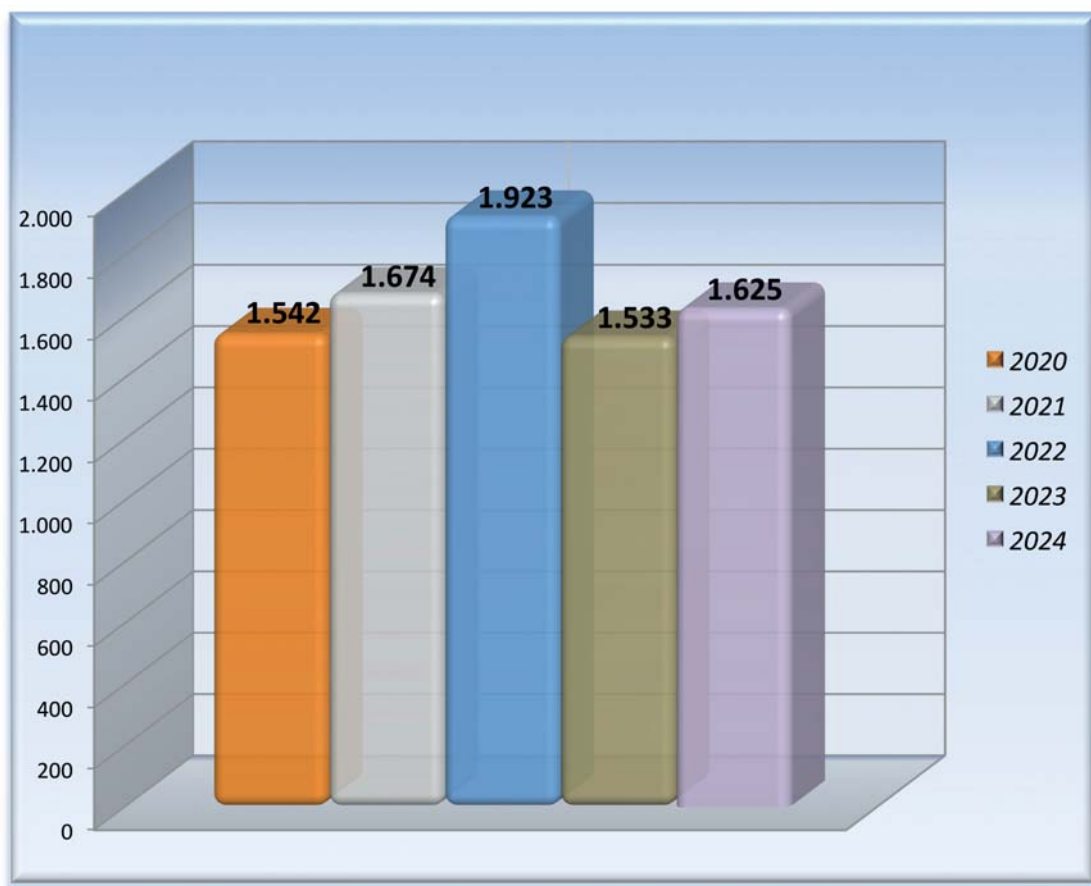
Sezioni	Affari pendenti al 31.12.2023	Affari pervenuti	Affari definiti							Totale Affari definiti	Affari pendenti al 31.12.2024
			ricorso	quesito	richiesta parere	riesame	revoc.ne	regol.to	altri pareri		
Consulativa	3.739	1.573	1.287	7	21	1	11	-	1	1.328	4.002
Normativa	24	52	-	1	1	-	-	62	-	64	14
Totale	3.763	1.625	1.287	8	22	1	11	62	1	1.392	4.016



Consiglio di Stato

Prospetto riepilogativo - affari pervenuti
Attività Consultiva 2020/2024

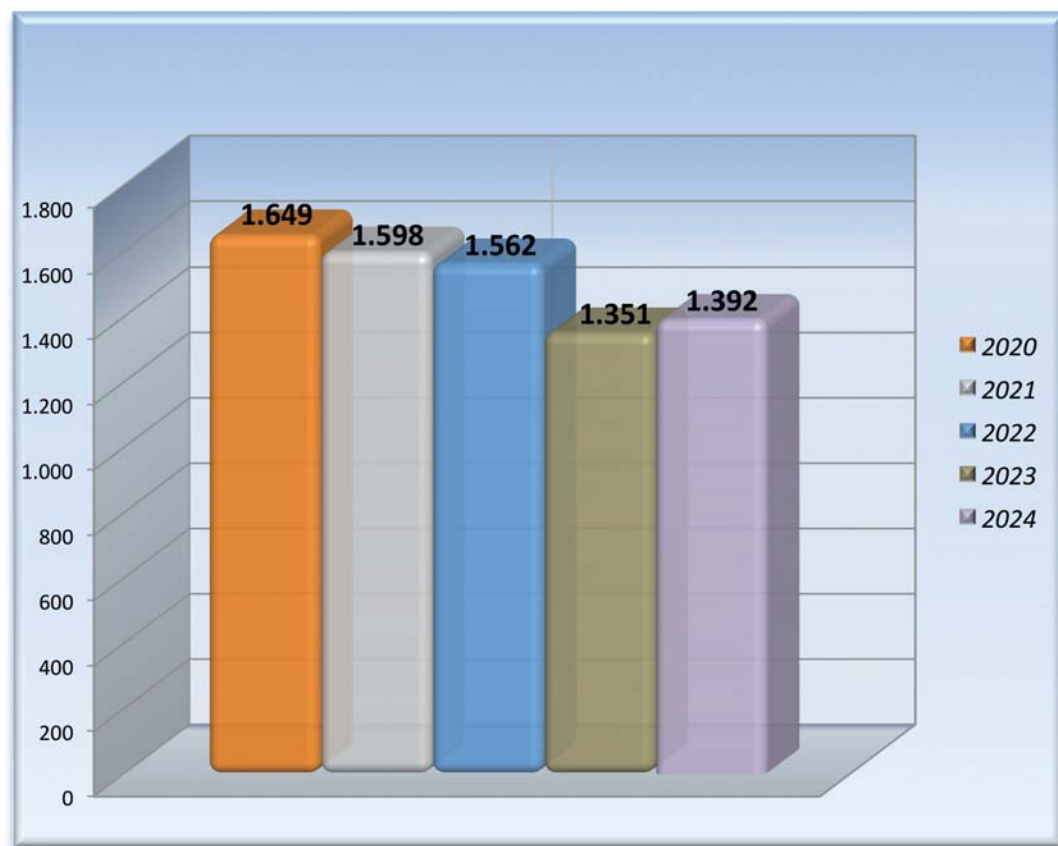
2020	2021	2022	2023	2024
1.542	1.674	1.923	1.533	1.625



Consiglio di Stato

Prospetto riepilogativo - affari definiti
Attività Consultiva 2020/2024

2020	2021	2022	2023	2024
1.649	1.598	1.562	1.351	1.392



Consiglio di Stato

Prospetto riepilogativo - affari pendenti
Attività Consultiva 2020/2024

2020	2021	2022	2023	2024
3.502	3.330	3.748	3.763	4.016



Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia

Prospetto riepilogativo - Attività Consultiva
Anno 2024

Sezione	Affari pendenti al 31.12.2023	Affari pervenuti	Affari definiti							Totale Affari definiti	Affari pendenti al 31.12.2024
			ricorso	quesito	richiesta parere	riesame	revocazione	regolamento	altri pareri		
1	177	223	153	-	6	-	3	-	67	229	161

Prospetto riepilogativo - Attività Giurisdizionale
Anno 2024

Sezione	Ricorsi pendenti al 31.12.2023	Ricorsi pervenuti *	Ricorsi definiti					Totale	Ricorsi pendenti al 31.12.2024
			con sentenza	con sent. Breve	con decreto decisorio	con ord. cautelare	con altri provv.ti		
1	1.583	1.481	749	59	12	191	22	1.033	2.046

* Dal conteggio dei ricorsi pervenuti, sono stati esclusi i ricorsi annullati su istanza di parte (in quanto trattati di doppi invii)

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia

Prospetto Riepilogativo - Pendenti

Anno 2024						
Sezione	Totale pendenti (a)	Di cui				
		Appelli Avv. Ord. Cautelare * (b)	Con Esito Rinvio ** (c)	Sospende Giudizio ** (d)	Con Esito Cancella dal Ruolo ** (e)	Con Esito Dichiarà Interrotto**(f)
1	2.046	23	19	24	50	11
						Pendenti netti ** (a-b-c-d-e-f) 1.919

* Ricorsi esclusi in quanto non definiscono la causa nel merito.

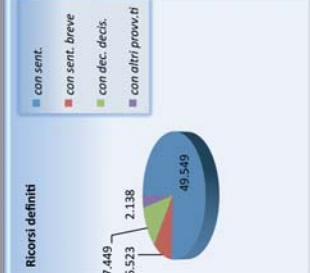
** Ricorsi per i quali è stato disposto un rinvio (alla Corte di Giustizia dell'UE, alla Corte di Cassazione, alla Corte Costituzionale), una sospensione del giudizio,una interruzione o un'ultima discussione (udienza pubblica, udienza di smaltimento) con esito cancellato dal ruolo.

*** Pendenti calcolati al netto dei valori delle colonne b,c, d,e, f

Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto Riepilogativo - Anno 2024

Sede	Ricorsi pendenti al 31.12.2023	Ricorsi pervenuti *	Ricorsi definiti				Totale	Ricorsi pendenti al 31.12.2024	% Abbattimento / Accumulo arretrato
			con sent.	con sent. breve	con dec. decis.	con altri provv.ti			
TAR ABRUZZO L'AQUILA	1.135	444	421	25	109	26	581	1.013	-10,7%
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	796	477	233	73	32	14	352	930	16,8%
TAR BASILICATA POTENZA	303	567	491	50	17	16	574	312	3,0%
TAR CALABRIA CATANZARO	2.782	2.049	1.248	150	69	117	1.584	3.363	20,9%
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	915	714	530	51	39	75	695	987	7,9%
TAR CAMPANIA NAPOLI	9.630	6.627	5.118	997	255	209	6.579	9.852	2,3%
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	1.809	2.137	1.646	573	123	60	2.402	1.597	-11,7%
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	2.098	1.208	764	170	198	28	1.160	2.160	3,0%
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	689	450	333	32	191	6	562	579	-16,0%
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE	266	455	277	132	6	3	418	305	14,7%
TAR LAZIO LATINA - Sezione siccata	2.347	802	627	63	106	18	814	2.384	1,6%
TAR LAZIO ROMA	38.400	14.262	17.598	1.413	3.730	815	23.556	28.717	-25,2%
TAR LIGURIA GENOVA	1.299	1.203	824	51	135	9	1.019	1.481	14,0%
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	1.583	1.056	639	266	26	23	954	1.684	6,4%
TAR LOMBARDIA MILANO	5.813	3.402	2.702	482	231	124	3.539	5.760	-0,9%
TAR MARCHE ANCONA	1.832	603	726	148	196	16	1.086	1.362	-25,7%
TAR MOLISE CAMPOBASSO	632	379	347	70	34	23	474	555	-12,2%
TAR PIEMONTE TORINO	2.384	1.969	1.084	170	232	23	1.509	2.859	19,9%
TAR PUGLIA BARI	2.902	1.587	952	186	212	67	1.417	3.127	7,8%
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	2.922	1.710	1.006	152	105	47	1.310	3.333	14,1%
TAR SARDEGNA CAGLIARI	1.684	1.110	758	86	317	14	1.175	1.623	-3,6%
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	4.059	2.383	3.310	230	282	142	3.964	2.632	-35,2%
TAR SICILIA PALERMO	4.052	1.803	2.807	272	144	180	3.403	2.501	-38,3%
TAR TOSCANA FIRENZE	3.581	2.217	1.396	132	292	35	1.855	3.954	10,4%
TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	163	319	265	8	11	1	285	203	24,5%
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	97	195	159	33	3	3	198	95	-2,1%
TAR UMBRIA PERUGIA	1.339	719	892	71	26	12	1.001	1.281	-4,3%
TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	30	45	34	4	1	-	39	34	13,3%
TAR VENETO VENEZIA	3.750	1.610	2.362	433	327	32	3.154	2.187	-41,7%
Totale	99.292	52.502	49.549	6.523	7.449	2.138	65.659	86.870	-12,5%

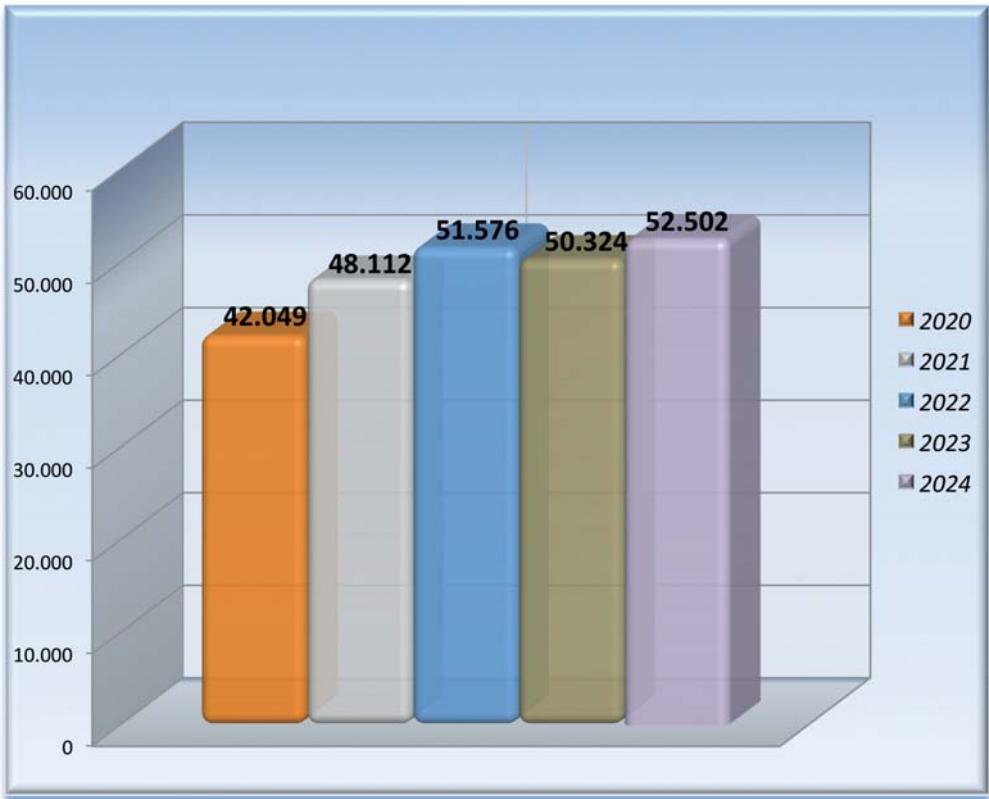


* Dal conteggio dei ricorsi pervenuti, sono stati esclusi i ricorsi annullati su istanza di parte (in quanto trattati di doppi invii)

Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto riepilogativo - ricorsi pervenuti
Attività 2020/2024

2020	2021	2022	2023	2024
42.049	48.112	51.576	50.324	52.502



Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto riepilogativo - ricorsi definiti
Attività 2020/2024

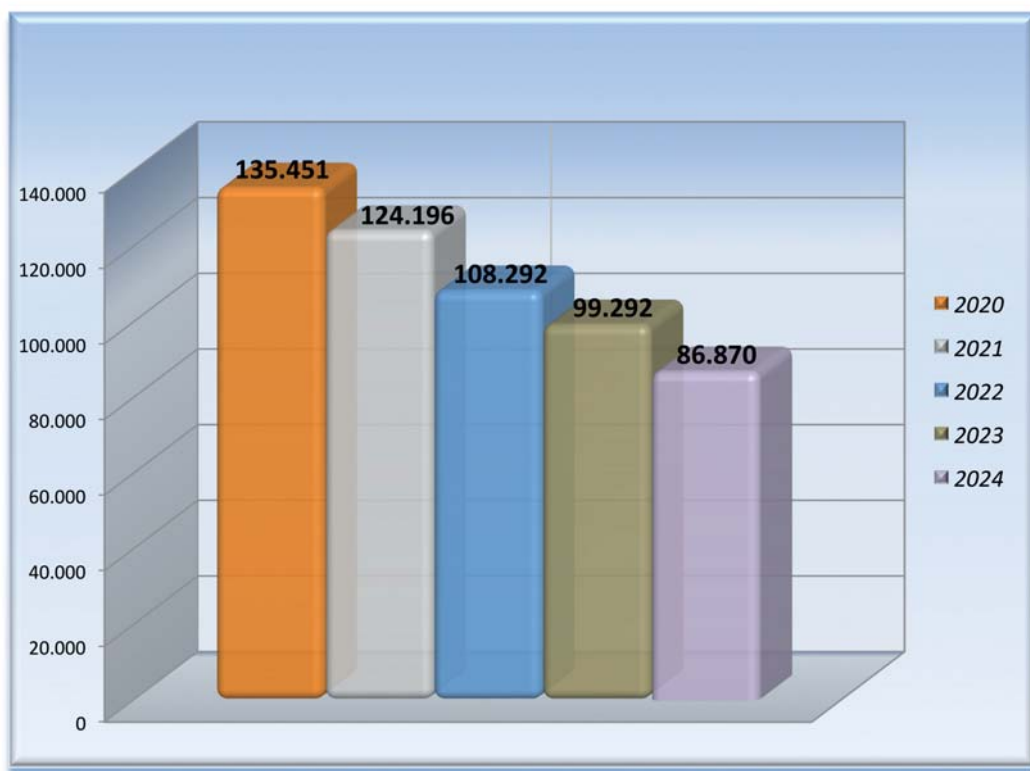
2020	2021	2022	2023	2024
57.351	59.949	68.917	60.916	65.659



Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto riepilogativo - ricorsi pendenti
Attività 2020/2024

2020	2021	2022	2023	2024
135.451	124.196	108.292	99.292	86.870



Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto Riepilogativo - Pendenti

Anno 2024						
Sede	Totale Pendenti (a)	Di cui				Pendenti netti** (a-b-c-d-e)
		Con Esito Rinvio * (b)	Con Esito Sospende Giudizio * (c)	Con Esito Cancella dal Ruolo * (d)	Con Esito Dichiarata Interrotto * (e)	
TAR ABRUZZO L'AQUILA	1.013	5	11	1	2	994
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	930	-	6	2	3	919
TAR BASILICATA POTENZA	312	-	10	-	1	301
TAR CALABRIA CATANZARO	3.363	1	34	1	2	3.325
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	987	1	4	1	-	981
TAR CAMPANIA NAPOLI	9.852	4	136	4	37	9.671
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	1.597	2	35	4	5	1.551
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	2.160	1	27	-	4	2.128
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	579	1	3	-	-	575
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE	305	-	1	-	-	304
TAR LAZIO LATINA - Sezione sboccata	2.384	-	20	26	19	2.319
TAR LAZIO ROMA	28.717	31	521	109	69	27.987
TAR LIGURIA GENOVA	1.481	-	16	1	5	1.459
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	1.684	-	1	-	4	1.679
TAR LOMBARDIA MILANO	5.760	1	24	1	4	5.730
TAR MARCHE ANCONA	1.362	1	2	3	15	1.341
TAR MOLISE CAMPOBASSO	555	-	2	-	-	553
TAR PIEMONTE TORINO	2.859	2	12	47	2	2.796
TAR PUGLIA BARI	3.127	3	20	13	6	3.085
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	3.333	-	24	2	4	3.303
TAR SARDEGNA CAGLIARI	1.623	-	6	-	2	1.615
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	2.632	5	94	2	9	2.522
TAR SICILIA PALERMO	2.501	3	48	1	9	2.440
TAR TOSCANA FIRENZE	3.954	1	31	3	4	3.915
TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	203	2	3	-	1	197
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	95	10	3	-	-	82
TAR UMBRIA PERUGIA	1.281	1	2	-	2	1.276
TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	34	-	1	2	-	31
TAR VENETO VENEZIA	2.187	-	17	1	15	2.154
Totale	86.870	75	1.114	224	224	85.233

* Ricorsi per i quali è stato disposto un rinvio (alla Corte di Giustizia dell'UE, alla Corte di Cassazione, alla Corte Costituzionale), una sospensione del giudizio,una interruzione o un'ultima discussione (udienza pubblica, udienza di smaltimento) con esito cancellato dal ruolo.

** Pendenti calcolati al netto dei valori delle colonne b,c, d,e,

Sentenze brevi e rinvii al merito - Anno 2024

II° GRADO

Sede	Sentenze brevi			Rinvii al merito
	Totale	di cui emesse in camera di consiglio	%	
CdS - Sez. 2	51	43	84,3	68
CdS - Sez. 3	62	52	100	152
CdS - Sez. 4	53	49	92,5	3
CdS - Sez. 5	7	7	100	183
CdS - Sez. 6	24	24	100	41
CdS - Sez. 7	37	36	97,3	96
CdS - Sez. P	-	-	-	1
Totale	224	211	94,2	544

CGARS	59	58	98,3	45
--------------	-----------	-----------	-------------	-----------

Totale II° grado	283	269	95,1	589
-------------------------	------------	------------	-------------	------------

I° GRADO

Sede	Sentenze brevi			Rinvii al merito
	Totale	di cui emesse in camera di consiglio	%	
TAR ABRUZZO L'AQUILA	25	25	100	-
TAR ABRUZZO PESCARA - Sezione st.	73	73	100	24
TAR BASILICATA POTENZA	50	50	100	-
TAR CALABRIA CATANZARO	150	150	100	23
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	51	51	100	1
TAR CAMPANIA NAPOLI	997	981	98,4	40
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	573	572	99,8	18
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	170	166	97,6	-
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	32	32	100	-
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE	132	108	81,8	-
TAR LAZIO LATINA - Sezione distrettuale	63	63	100	13
TAR LAZIO ROMA	1.413	1388	98,2	242
TAR LIGURIA GENOVA	51	48	94,1	15
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	266	198	74,4	-
TAR LOMBARDIA MILANO	482	462	95,9	3
TAR MARCHE ANCONA	148	148	100	45
TAR MOLISE CAMPOBASSO	70	44	62,9	34
TAR PIEMONTE TORINO	170	144	84,7	1
TAR PUGLIA BARI	186	186	100	54
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	152	151	99,3	-
TAR SARDEGNA CAGLIARI	86	86	100	119
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	230	230	100	49
TAR SICILIA PALERMO	272	258	94,9	12
TAR TOSCANA FIRENZE	132	122	92,4	11
TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	8	8	100	7
TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	33	33	100	9
TAR UMBRIA PERUGIA	71	70	98,6	25
TAR VALLE D AOSTA AOSTA	4	2	50	-
TAR VENETO VENEZIA	433	432	99,8	45
Totale	6.523	6.281	96,3	790

Giustizia Amministrativa

Prospetto riepilogativo attività giurisdizionale

Attività 2020/2024

Anno di attività	2020	2021	2022	2023	2024
Ricorsi pervenuti	52.212	58.909	61.522	60.393	62.213
Ricorsi definiti	69.162	71.738	83.635	74.495	77.819
Ricorsi pendenti	158.147	145.962	125.349	112.926	98.064



Sede		Metriche																					
		Edilizia	Urbanistica	Strutture	Appalti	Mobiliari	Spazi Pubblici	Istruzione	Università	Investimenti	Pubblici Impieghi	Concorsi	Accesso ai Servizi	Professione e mestieri	Sicurezza pubblica	Intelligenza Artificiale	Comuni e Province	Spazi Pubblici	Autonomia e indipendenza	Democrazia e partecipazione	Esecuzione Giudiziaria	Altro	Totale
COMUNE DI GALLARATE		13,8	2,4	1,9	1,6	1,5	1,2	1,1	1,2	1,6	0,4	1,9	1,2	0,8	1,3	4,6	2,6	1,2	2,4	1,2	0,9	2,1	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		35,4	1,4	1,5	1,4	1,3	1,2	0,9	0,6	0,6	0,6	3,6	3,6	0,4	1,3	4,6	2,6	1,2	0,9	2,1	0,9	2,1	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		11,0	2,3	5,9	7,7	8,1	4,3	2,3	1,8	3,7	1,8	4,5	3,4	0,5	1,8	0,5	-	-	-	7,4	3,4	21,6	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		23,1	1,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		5,7	0,8	1,6	4,4	2,8	7,2	1,9	0,2	6,9	2,3	3,4	3,5	0,1	6,0	1,9	5,6	1,3	0,7	-	2,2	22,1	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		14,5	1,6	4,0	4,4	2,9	2,2	11,5	0,8	0,4	2,9	4,1	1,9	1,2	2,0	1,9	1,2	1,4	-	1,6	25,1	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		27,1	2,0	1,5	4,3	3,5	3,1	2,3	0,2	1,4	1,1	1,4	3,8	0,8	0,7	0,1	1,9	2,5	1,8	-	1,6	11,1	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		5,9	2,7	27,6	3,8	4,0	0,7	2,2	0,5	32,5	0,5	1,4	3,6	0,7	3,6	0,6	1,3	0,7	1,9	-	0,2	3,4	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		5,1	1,3	5,5	8,6	27,3	0,9	1,3	1,8	16,9	0,2	2,0	4,6	0,7	0,7	2,0	0,5	0,9	0,7	-	1,1	0,4	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		3,1	0,2	5,0	3,9	2,9	1,0	1,7	0,9	1,7	0,9	1,1	2,7	0,7	1,4	0,8	1,2	1,6	0,1	-	1,4	11,1	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		8,6	3,0	3,3	3,8	4,4	0,7	1,3	1,1	11,9	1,1	1,1	2,0	0,3	1,9	0,3	1,5	1,6	0,9	-	20,0	6,8	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		3,2	1,8	6,5	4,5	4,0	0,4	2,4	0,4	17,6	1,3	2,3	0,3	0,3	2,5	0,3	0,8	0,5	1,4	1,1	0,7	1,7	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		7,6	2,3	11,9	8,0	6,1	2,0	5,1	1,3	6,3	4,3	2,0	1,8	-	3,8	0,2	1,5	1,5	0,1	-	1,3	1,5	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		6,2	0,8	7,1	4,4	4,6	12,9	3,7	2,1	4,1	4,2	4,5	4,0	0,1	3,1	0,5	0,3	0,8	0,1	-	0,1	6,1	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		9,5	1,4	2,5	6,7	7,1	5,9	1,1	1,4	2,8	4,0	4,0	4,0	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	8,6	2,2	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		14,0	1,9	4,3	3,9	9,7	7,1	3,2	0,3	2,2	0,6	1,0	1,0	0,9	1,8	0,3	1,3	0,7	0,3	-	10,1	8,8	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		16,2	0,8	3,0	6,0	5,9	1,7	1,4	1,1	9,7	2,2	3,1	4,8	0,8	2,3	2,4	7,5	1,4	1,8	0,1	2,6	5,1	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		13,7	0,8	3,5	4,8	5,8	1,0	2,3	0,8	4,0	1,9	5,1	3,6	0,8	1,8	2,3	7,4	1,5	-	1,3	7,9	26,9	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		23,2	0,3	5,3	6,6	13,5	3,2	0,6	-	-	2,2	1,9	2,8	0,6	3,8	2,2	4,1	0,6	-	0,9	-	1,3	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		33,0	1,9	6,2	8,0	9,2	0,5	2,6	1,0	1,9	1,6	1,6	1,6	-	0,6	1,1	2,1	3,6	0,5	-	0,5	21,6	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		24,4	-	6,9	4,4	11,1	-	6,7	-	-	15,6	-	4,4	-	2,2	-	-	7,2	-	-	2,2	100	
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		11,2	5,1	11,7	6,3	4,6	1,5	2,2	0,6	6,5	1,5	1,3	1,6	0,2	4,7	0,6	2,0	7,4	1,6	-	3,5	0,5	100
COMUNE DI GALLARATE - AREA DI RIFUGIO GALLARATE		10,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	100	

Scomposizione percentuale ricorsi introitati per materie - Anno 2024

Depositi per Materie - Anno 2024

Materia	%
Altro	23,4
Edilizia	11,7
Esecuzione giudicato	8,5
Insegnanti	8,1
Stranieri	6,2
Militari	5,7
Appalti	5,2
Concorsi	4
Accesso ai documenti	3,3
Demanio e patrimonio	3,2
Sanità Pubblica	2,9
Istruzione	2,6
Pubblico Impiego	2,2
Comuni e Province	2,2
Università	1,8
Sicurezza Pubblica	1,7
Urbanistica	1,6
Autorizz. e concessioni	1,5
Servizi pubblici	1,3
Interdittive Antimafia	1,1
Autorità Indipendenti	1,1
Professioni e mestieri	0,7
Totale	100

Scomposizione percentuale dei depositi per materia - Anno 2024



